



Ufficio Giustizia Sportiva

Giudice Unico

Al Presidente ed ai Consiglieri Federali

e.p.c. Segreteria Sportiva

Oggetto: Delibera 12_2022 del 02/07/2022

Letto il rapporto di gara dell'IDG designato per la quarta prova di "IRC A.Nocentini" disputata a Pieve Corena (RN) in data 26/06/2022;

Letto il preannuncio di reclamo presentato dal sig. Testolin M. il giorno 29/07/2022;

Letto il reclamo presentato dallo stesso Testolin in data 29/07/2022;

Il Giudice Unico, preso atto di quanto esposto e richiamando l'art.4.9 del Reg.Giu.Dis. non emette giudizio sull'esposto per vizio, essendo il preannuncio presentato fuori tempo massimo, essendo mancante la prova di versamento della tassa prevista ed essendo priva di pregio nonché senza rilievo regolamentare l'ulteriore circostanza addotta per cui il preannuncio non lo si è inviato nei termini previsti (30') poiché in procinto di effettuare un viaggio di 300 km. verso casa.

PQM

Si delibera di:

- 1) Omologare la gara sopra menzionata con la classifica così come esposta;
- 2) Dichiarare improponibile per vizio formale l'impugnazione proposta dal Sig. Testolin M. ;
- 3) Incamerare la cauzione versata;
- 4) Assegnare la sanzione di "ammonizione con diffida" al concorrente num.8 sig. Lazzaretti G. per essersi presentato alla gara senza collare obbligatorio nella categoria N5K.

Così deciso in data 02/07/2022

dal suo ufficio il Giudice Unico Claudio Ceccon

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Si comunichi.

P.S. Il preannuncio di reclamo, si ribadisce, è propedeutico al reclamo e va presentato entro 30' dal fatto contestato ed a differenza del reclamo non necessita di tassa, non necessita di motivazione, non necessita di particolare modulistica e non necessita di descrizione dei fatti né richiesta di giudizio, serve principalmente a bloccare l'omologazione di un risultato sportivo ma se non proposto rende inefficace qualsiasi ulteriore reclamo.